



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 giugno 2013 n.64

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 37, comma 2, 39, comma 3 e 43, comma 2, della Legge 7 maggio 2008 n.72;
Visto l'articolo 7 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128;
Vista la delibera in materia tariffaria dell'Autorità di regolazione per i Servizi e l'Energia n.2/20123 del 15 marzo 2013
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 22 maggio 2013;
Visti l'articolo 3 bis, comma 5, del Decreto n.79/2002, l'articolo 2, comma 2, punto a) della legge Costituzionale n.183/2005 e l'articolo 11, comma 1, della Legge Qualificata n.184/2005;
Visto l'articolo 7 del Decreto Delegato n.146/2010;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (F.E.R.)

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2009 N.92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – III CONTO ENERGIA

Art. 1

1. La tabella relativa alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 92, sostituita dalle tabelle di cui all'Allegato 4 del Decreto Delegato 6 marzo 2012 n. 20, è integrata con le tariffe incentivanti per gli anni 2014 e 2015 riportate nell'Allegato 3 al presente decreto delegato.

Art. 2

1. L'allegato 1 al Decreto Delegato n.92/2009, già sostituito dall'Allegato 1 del Decreto Delegato n.20/2012, è ulteriormente sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto delegato.

Art. 3

1. L'allegato 2 al Decreto Delegato n.92/2009, già sostituito dall'Allegato 2 del Decreto n.20/2012, è ulteriormente sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto delegato.

Art. 4

1. L'articolo 2, comma primo, lettera j) del Decreto Delegato n.92/2009, già sostituito dall'articolo 12 del Decreto Delegato n.84/2012 è così ulteriormente modificato:

"j) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti. Nel caso di impianti condotti in locazione finanziaria, soggetti responsabili sono le società di leasing;"

Art. 5

1. All'articolo 4 del Decreto Delegato n.92/2009 sono aggiunti i seguenti commi:

“I moduli fotovoltaici sono da considerarsi, al termine del loro ciclo di vita, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e la loro gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 33 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44.

I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:

- a) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i certificati sono rilasciati da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale italiano;
- b) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter.”.

Art. 6

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato n.92/2009, come modificato dall'articolo 14, commi 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 e dell'articolo 81, quinto comma, della Legge 22 dicembre 2010 n.194, sostituito dall'articolo 6 del Decreto Delegato n. 20/2012 e successivamente dall'articolo 13 del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n.84, è così ulteriormente modificato:

“Art. 5

(Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti)

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, una volta entrato in esercizio l'impianto, al fine di ottenere gli incentivi previsti nel presente decreto delegato, il soggetto responsabile invia in formato elettronico allo Sportello per l'Energia la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione prevista dall'apposito Regolamento adottato dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.

Per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 29 febbraio 2012 il richiedente è, altresì, tenuto a trasmettere allo Sportello per l'Energia, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli utilizzati godono di garanzia minima decennale di prodotto contro i difetti di fabbricazione.

La connessione alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica ed il riconoscimento della tariffa incentivante di cui al presente decreto delegato relativamente ad impianti aventi potenza nominale superiore a 20 kW sono soggetti a nulla osta preliminare dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il parere dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici la quale, in sede di rilascio del parere medesimo,

provvede ad effettuare la preventivazione dei costi, a carico del richiedente, di cui all'articolo 3, comma quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modificazioni.

La domanda di nulla osta precisa se la stessa sia relativa esclusivamente alla connessione dell'impianto alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica o anche all'ottenimento di tariffa incentivante. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma sesto e fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri organi dell'Amministrazione, il predetto nulla osta preliminare definisce, altresì, se relativo a domande volte anche all'ottenimento di tariffa incentivante, in via preliminare la tariffa applicabile all'energia elettrica prodotta dall'impianto.

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di tariffa incentivante di cui al comma primo o entro sessanta giorni dalla domanda di nulla osta di cui al comma terzo, lo Sportello per l'Energia, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, comunica al soggetto responsabile la decisione assunta dalla Sportello medesimo o dall'Autorità secondo le rispettive competenze.

La tariffa incentivante assegnata è così individuata:

- a) per gli impianti aventi potenza nominale non superiore a 20 kW, la tariffa incentivante è quella dell'anno o del periodo dell'anno nel quale la richiesta verrà inserita a seguito della classificazione attribuita dallo Sportello per l'Energia secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto della disponibilità annuale di potenza elettrica cumulativa prodotta da impianti fotovoltaici incentivabile (Plafond), come eventualmente ripartita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia ai sensi del successivo comma decimo;
- b) per gli impianti, aventi potenza nominale superiore a 20 kW, soggetti a nulla osta preventivo di cui al superiore comma terzo, la tariffa incentivante è quella vigente alla data di rilascio del nulla osta; in questo caso l'ammontare della tariffa rimane invariato in relazione allo specifico impianto per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di rilascio del nulla osta medesimo entro i quali l'impianto dovrà essere connesso alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica e dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità definitiva dell'impianto. Scaduto detto termine, il nulla osta decade per la parte relativa al riconoscimento preliminare della tariffa incentivante e lo Sportello per l'Energia comunica tale decadenza al soggetto richiedente rendendo disponibile la quota di energia inutilizzata alle domande successive o, in mancanza di queste ultime, cumulando detta quota a quella prevista per l'incentivazione degli impianti con potenza non superiore a 20 kW come stabilita ai sensi del successivo comma decimo.

La tariffa incentivante è erogata dalla data indicata nel provvedimento definitivo del Responsabile dello Sportello per l'Energia nel quale, relativamente agli impianti di cui al superiore comma terzo, si verifica la conformità dell'impianto realizzato a quanto indicato in sede di richiesta del nulla osta preventivo. Pertanto, in relazione agli impianti di cui al superiore comma terzo che abbiano ottenuto il nulla osta, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede a comunicare allo Sportello per l'Energia la data di connessione ed entrata in esercizio dell'impianto medesimo.

Lo Sportello per l'Energia e l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia procedono, per quanto di rispettiva competenza, alla classificazione ed esame delle richieste di tariffa incentivante e delle domande di nulla osta di cui al superiore comma terzo che si riferiscono a plafond stabiliti per gli anni successivi a quello di presentazione delle richieste e domande medesime, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia di concerto con la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e con la Segreteria di Stato con delega all'Ambiente ha facoltà di ripartire, mediante propria deliberazione, il Plafond annuale fra impianti fino a 20 kW di potenza nominale e impianti di potenza superiore nonché di riservare parte del Plafond ai micro impianti eolici ed ai mini impianti idroelettrici.

Lo Sportello per l'Energia predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni con i soggetti responsabili.

La realizzazione degli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW che non rientrino nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma primo, lettere b) e d) del presente decreto delegato è, soggetta, oltre che al rilascio di titolo edilizio autorizzativo, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo IX del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.”.

Art. 7

1. All'articolo 6 del Decreto Delegato n.92/2009 sono aggiunti i seguenti commi:

“Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza del diritto alla tariffa incentivante.

La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare o pensilina o tettoia su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico, congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata allo Sportello per l'Energia entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione pena la decadenza del diritto alla tariffa incentivante.

Non sono ammesse modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto che comportino un aumento della potenza installata, pena la decadenza del diritto alla tariffa incentivante, per tutto il periodo di permanenza del regime di incentivazione.”.

Art. 8

1. L'articolo 11 del Decreto Delegato n.92/2009, sostituito dall'articolo 16 del Decreto Delegato n. 84/2012 è così modificato:

“Art. 11

(Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti incentivati)

Al fine di raggiungere l'obiettivo di potenza nominale cumulata da installare indicato al precedente articolo 10, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa annuale di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6, è così stabilito:

a) per l'anno 2013: 1.815 kW;

b) per l'anno 2014: 1.285 kW;

c) per l'anno 2015: 500 kW.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo Sportello per l'Energia pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata di tutti gli impianti connessi alla rete elettrica pubblica.”.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 21 SETTEMBRE 2009 N.128

Art. 9

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato n.128/2009, sostituito dall'articolo 21 del Decreto Delegato n.84/2012, è così ulteriormente integrato con il seguente comma:

“Il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli impianti microeolici, mini idroelettrici, geotermici e di cogenerazione, è subordinato al soddisfacimento dei requisiti tecnici e prestazionali di cui ai provvedimenti specifici emanati dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.”.

CAPO III

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 21 SETTEMBRE 2010 N. 158 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 10

1. L'articolo 23 del Decreto Delegato n.158/2010, sostituito dall'articolo 38 del Decreto Delegato n.84/2012, è così ulteriormente modificato:

“Art.23

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, è istituito un regime speciale di scambio sul posto consistente nella possibilità di operare, su base annuale, il saldo fra la quota parte di energia immessa in rete e energia prelevata dalla rete quale utente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici; tale regime speciale consente al soggetto di utilizzare altre aree di proprietà oppure in diritto di superficie, non necessariamente all'interno della particella catastale ove avviene il prelievo di energia elettrica, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno energetico, immettendo energia in altri punti.

2. Possono beneficiare del regime speciale di cui al comma 1:

- a) persona fisica e persona fisica operatore economico limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 6 kW;
- b) Società Energetica costituita esclusivamente da persone fisiche non operatori economici;
- c) persona giuridica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il regime speciale consistente nella possibilità per ciascuno dei soci di operare, su base annuale, il saldo fra la quota parte di energia immessa in rete dalla Società Energetica ed attribuibile a ciascun socio in proporzione alle quote sociali possedute e l'energia prelevata dalla rete dal socio medesimo quale utente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

4. L'energia immessa in rete è data dalla somma di tutte le energie immesse; il saldo, su base annuale, è dato dalla differenza tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete. Qualora il saldo risulti positivo, l'energia elettrica prodotta in eccesso costituisce credito energetico da utilizzarsi entro l'anno solare successivo.

5. L'Amministrazione Pubblica ha, inoltre, facoltà, mediante apposito procedimento pubblico di selezione, di concedere in godimento, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al comma 2, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, superfici esterne degli involucri e coperture di edifici e strutture edilizie pubbliche nonché spazi di sosta, piazzali, parcheggi o altre aree pavimentate pubbliche. La concessione in godimento è rilasciata per una intera area o porzione di essa. Tale concessione è regolata nelle seguenti modalità:

- a) la persona fisica o la Società Energetica ottiene la concessione dell'area o porzione di essa in funzione delle necessità di produzione;
- b) la concessione dell'area è deliberata dal Congresso di Stato a seguito dell'acquisizione di parere obbligatorio dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e previo espletamento del predetto procedimento pubblico di selezione;
- c) se un'area pubblica concessa a persone fisiche o Società Energetiche viene utilizzata in parte, la parte restante dell'area viene messa a disposizione per nuove concessioni.

6. In ogni caso, ogni spesa di gestione, di manutenzione e di assicurazione degli impianti realizzati sull'area pubblica concessa in godimento a mente dei precedenti commi 5 e 6, sarà completamente a carico dei beneficiari del regime speciale di scambio sul posto di cui al presente articolo.

7. La definizione delle procedure necessarie alla gestione del regime speciale di scambio sul posto di cui al presente articolo è demandata a Regolamento Tecnico dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.”.

CAPO IV

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 6 MARZO 2012 N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 11

1. L'articolo 2, primo comma, lettera c) del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 92 come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n.20/2012 è così modificato:

“c) altro impianto: impianto che non rientra nella categoria “su edifici”. Ai fini del presente decreto delegato, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie, comunque accatastate, non sono edifici mentre i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali “Zone E”: aree agricole”, è possibile connettere alla rete elettrica pubblica impianti installati sulle sole tipologie previste all'articolo 43 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e per quanto previsto dall'articolo 27, quarto comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150. Nel caso di moduli installati su pensiline, pergole e tettoie, i moduli devono, comunque, avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.”.

CAPO V

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 17 LUGLIO 2012 N. 84

Art. 12

1. L'articolo 17, comma 4, del Decreto Delegato n.84/2012 è così modificato:
“4. Il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'emanazione di specifici provvedimenti relativi ai requisiti tecnici e prestazionali degli impianti medesimi da parte dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.”.
2. L'articolo 19, comma 3, del Decreto Delegato n.84/2012 è così modificato:
“3. Ciascun Albo o Collegio Professionale è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e alla Camera di Commercio l'Elenco di cui al comma 2.”.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

1. Sono abrogati gli articoli 19 e 20 del Decreto Delegato n.158/2010 e l'articolo 36 del Decreto Delegato n.84/2012.

Art. 14

1. Il regime relativo al conto energia introdotto dall'articolo 6, commi secondo e terzo del Decreto Delegato n.92/2009, come sostituito dall'articolo 13 del Decreto Delegato n.158/2010 e dall' articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.84/2012 non si applica agli impianti fotovoltaici realizzati nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali “Zone E: aree agricole” per i quali sia stato richiesto parere a U.G.R.A.A. e/o Comitato Tecnico Scientifico, di cui alla Legge n.126/1995, antecedentemente alla data di promulgazione del Decreto Delegato n.84/2012.
2. Agli impianti di cui al comma 1 è, pertanto, riconosciuta la pertinente tariffa incentivante vigente alla data di connessione alla pubblica rete di distribuzione di energia elettrica per la durata di anni dieci.
3. La tabella di cui all'Allegato 2 al presente decreto delegato si applica a tutti gli impianti fotovoltaici a partire dall'anno in corso.
4. L'articolo 38, comma 2 del Decreto Delegato n.84/2012, sostituito dall'articolo 10 del presente decreto delegato si applica a tutti gli impianti fotovoltaici a partire dall'anno in corso.
5. Le prescrizioni ed i requisiti di cui all'Allegato 1 al Decreto Delegato n. 92/2009 così come modificato dall'articolo 2 del presente decreto delegato diventano cogenti trascorsi sessanta (60) giorni solari consecutivi dalla data di promulgazione del decreto stesso.
6. Gli incentivi a fondo perduto di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato n.128/2009, modificato dall'articolo 21 del Decreto Delegato n.84/2012, saranno riconosciuti a fronte della sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni:

- a. gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 del Decreto Delegato n.92/2009 e secondo quanto previsto dal presente decreto delegato;
- b. gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative dovranno essere realizzati in conformità alle norme di cui al presente comma 6, lettera a, e secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del Decreto Delegato n.20/2012.

Art. 15

1. Gli incentivi di cui al Decreto Delegato n.92/2009 e successive modificazioni, riconosciuti a soggetti “persone fisiche”, verranno versati per intero sulla carta San Marino Card, di cui al progetto di incentivazione dei consumi interni previsto dalla lettera b), primo comma, dell'articolo 40 della Legge 21 dicembre 2007 n.129 e disciplinato dal Decreto Delegato 15 settembre 2008 n.129 e successive modifiche, a partire dal 1° gennaio 2014.

2. Non rientrano nella categoria di cui al precedente comma 1 le persone fisiche che dimostrano di aver usufruito di un finanziamento per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico, erogato da un Istituto di Credito. Al termine del periodo di finanziamento si applicano le disposizioni di cui al superiore comma 1.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonella Mularoni – Denis Amici

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini

ALLEGATO 1 (al Decreto 19 giugno 2013 n.64)

Gli impianti devono essere realizzati con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE»: a prescindere dall'origine delle materie prime impiegate, sono gli impianti fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. per i moduli fotovoltaici è stato rilasciato l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi:

a) moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;

b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici;

c) moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;

d) moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e/o la specialità; in questo caso, all'interno del Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità e/o la specialità, con riferimento all'Allegato 3 del D.D.20/2012.

2. Per i gruppi di conversione è stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 4501 per le prove su tali componenti, l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo.

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di accreditamento appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto delegato, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate.

1) Moduli fotovoltaici

CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.

Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;

CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 2: Prescrizioni per le prove;

CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;

CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove.

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici

CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;

CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;

CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;

EN 62116 Test procedures of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters.

In aggiunta a quanto sopra riportato, gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici, devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:

- a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
- b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
- c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
- d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
- e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
- f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.

L'attuazione di quanto sopra previsto in materia di prestazioni di servizi e protezioni è demandata a Regolamento Tecnico dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25.

L'osservazione di tali prestazioni assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Gli impianti elettrici e fotovoltaici e la relativa progettazione, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

3) Progettazione fotovoltaica

CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione;

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
UNI/TR 11328-1:2009 "Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta".

4) Impianti elettrici e fotovoltaici

CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection;
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase);
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica

Regolamento Tecnico (art.3 D.D. 25/06/2009 n.89) Criteri di allacciamento di impianti di produzione energia elettrica alla rete di distribuzione BT dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in vigore dal 1° luglio 2012.
CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione.

ALLEGATO 2 (al Decreto 19 giugno 2013 n.64)

MODALITÀ DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA

1. I moduli e i componenti dell'impianto, ai fini della qualificazione dello stesso come impianto fotovoltaico "su edificio" devono essere installati secondo quanto previsto nella seguente tabella:

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti. In questi casi, la lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle superfici trasparenti.
5	Moduli fotovoltaici installati su coperture tecniche	I moduli fotovoltaici devono essere installati su elementi di chiusura, complanari ad essi, per la realizzazione di strutture atte alla copertura di impianti tecnici su tetti piani, ovvero devono essere installati su apposite strutture portanti a realizzare gli elementi di chiusura di strutture atte alla copertura di impianti tecnici su tetti piani.
6	Moduli fotovoltaici installati su pensiline per la realizzazione di posti auto coperti su coperture piane	I moduli fotovoltaici devono essere installati sugli elementi di chiusura di pensiline, complanari ad essi, per la realizzazione di posti auto coperti su coperture piane ovvero possono essere installati su apposite strutture portanti a realizzare gli elementi di chiusura di pensiline per la realizzazione di posti auto coperti su coperture piane.

ALLEGATO 3 (al Decreto 19 giugno 2013 n.64)**TARIFFE PER L'ANNO 2014**

1. Per gli impianti classificati nel Plafond dell'anno 2014, le tariffe sono individuate dalla tabella 1.

Tabella 1

P: Potenza nominale dell'impianto (kW)	Impianto fotovoltaico installato su edifici	Altro impianto fotovoltaico	Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative
$1 \leq P \leq 4,5$	0,18 €/kWh	0,14 €/kWh	0,20 €/kWh
$4,5 < P \leq 10$	0,14 €/kWh	0,12 €/kWh	0,18 €/kWh
$10 < P \leq 20$	0,10 €/kWh	0,09 €/kWh	

TARIFFE PER L'ANNO 2015

1. Per gli impianti classificati nel Plafond dell'anno 2015, le tariffe sono individuate dalla tabella 2.

Tabella 2

P: Potenza nominale dell'impianto (kW)	Impianto fotovoltaico installato su edifici	Altro impianto fotovoltaico	Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative
$1 \leq P \leq 4,5$	0,14 €/kWh	0,12 €/kWh	0,16 €/kWh
$4,5 < P \leq 10$	0,12 €/kWh	0,10 €/kWh	0,14 €/kWh
$10 < P \leq 20$	0,10 €/kWh	0,09 €/kWh	